



# CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo

Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar)- Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

## DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**N. 95**

**DEL 23-12-2019**

**OGGETTO:**

**IMU: APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020**

Oggi 23-12-2019 alle ore 18:00 , nella sala conferenze della Biblioteca comunale di Via Enrico Toti n .27/29 , Bibbiena , si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta la Sig.ra Andreani Nuria nella sua qualità di Presidente  
Fatto l'appello nominale risultano presenti ed assenti:

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>VAGNOLI FILIPPO</b>	<b>P</b>	<b>MORELLI ARIANNA</b>	<b>P</b>
<b>NASSINI FRANCESCA</b>	<b>P</b>	<b>FRENOS FRANCESCO</b>	<b>P</b>
<b>CAPORALI MATTEO</b>	<b>P</b>	<b>FABBRI FABRIZIO</b>	<b>P</b>
<b>BRONCHI DANIELE</b>	<b>P</b>	<b>GALASTRI GIANNI</b>	<b>P</b>
<b>PAOLI MIRKO</b>	<b>A</b>	<b>VANNUCCI MICHELE</b>	<b>P</b>
<b>CIPRIANI MARTINA</b>	<b>P</b>	<b>TAFI ANNA LISA</b>	<b>A</b>
<b>DONATI GIANLUCA</b>	<b>P</b>	<b>ROSSI ROBERTO</b>	<b>P</b>
<b>ANDREANI NURIA</b>	<b>P</b>	<b>NEBBIAI GIACOMO</b>	<b>P</b>
<b>FUSCO CONCETTA</b>	<b>P</b>		

risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Segretario comunale incaricato della redazione del verbale il Dott. Liberto Giuseppe assistito dalla dr.ssa Nebbiai Giovanna.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**ESECUZIONE IMMEDIATA SI**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell' Imposta Unica Comunale (IUC) composta da :

- IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili,
- TASI (tributo servizi indivisibili) destinata a finanziare i servizi indivisibili, carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile,
- TARI (tassa rifiuti) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 703 della stessa Legge 147/2014 dispone espressamente che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU così come dettata dal D.L. 201/2011 convertito nella Legge 214/2011;

VISTA la legge di bilancio 145/2018 che non proroga per l'anno 2019 le disposizioni che sospendevano la possibilità per il comune di incrementare aliquote e tariffe dei tributi locali, così permettendo all'ente di esercitare la potestà di incremento nel rispetto delle norme che disegnano i confini normativi di tale potestà;

RICORDATO che i limiti massimi e minimi delle aliquote IMU sono stabiliti dall' art. 13 del D.L.201/2011 che prevede:

- aliquota di base 0,76%, con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali;
- aliquota dello 0,4% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità di variarla in aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali;

RICORDATO inoltre che l'art. 1 della legge 147/2013 stabilisce che :

- Co. 640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677.
- Co. 676. L'aliquota di base della TASI pari all'1per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- Co.677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

PRESO ATTO di quanto previsto al comma 707 e seguenti della Legge 147/2013, che ha stabilito la non applicazione dell'IMU:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7, e le detrazioni di cui al comma 10, dell'art. 13, del D.L. 201/2011;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione agli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quelle dipendenti delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

PRESO ATTO delle seguenti ulteriori disposizioni normative relative all' IMU:

- Articolo 13 dl 201/2011 comma 9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- Comma 708 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 A decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- Comma 678 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

VISTO che per poter garantire l'erogazione dei propri servizi e garantire contestualmente gli equilibri di bilancio il Comune si trova nella necessità di garantirsi un aumento del gettito IMU, anche tenuto conto della riduzione di alcune entrate quali gettito IMU da aree edificabili, gettito da permessi a costruire, gettito da addizionale comunale Irpef e taglio del Fondo di Solidarietà Comunale;

DATO ATTO che l'aumento di alcune aliquote IMU necessario per garantire un maggior gettito IMU determina nel complesso un carico tributario non superiore al carico tributarie medio IMU risultante per la zona territoriale Casentino;

CONSIDERATO inoltre l'opportunità di semplificare gli adempimenti sia del contribuente che dell'ufficio tributi del Comune adottando una manovra tributaria che preveda sostanzialmente l'assorbimento del tributo TASI nel tributo IMU;

RITENUTO di garantire l' aumento del gettito IMU mediante i seguenti interventi sulle aliquote:

- mantenimento aliquota al 0,60% con detrazione di €. 200,00 per l'abitazione principale (immobili categoria catastale A/1 – A/8 – A/9);
- aumento aliquota base dallo 0,76% allo 0,99% ad eccezione degli immobili categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) – D/2 (alberghi e pensioni) ed aree edificabili; l'aliquota IMU dello 0,99 % è stata definita in base al seguente meccanismo: dapprima l'aliquota base IMU passa dallo 0,76% al 0,90% per assorbimento nell' IMU dell' aliquota TASI dello 0,14% in vigore sino all'anno 2019 e che sarà azzerata dall'anno 2020; successivamente l' aliquota IMU dello 0,90% viene aumentata allo 0,99%;
- aumento aliquota IMU delle abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta dallo 0,50% allo 0,55%;
- aumento aliquota per gli immobili di categoria catastale C3 (laboratori per arti e mestieri) dallo 0,76% al 0,90 % (per assorbimento nell' IMU dell' aliquota TASI dello 0,14% in vigore sino all'anno 2019 e che sarà azzerata dall'anno 2020);

DATO ATTO che regolamenti e le delibere di determinazione delle aliquote o delle tariffe della IUC devono essere approvati dal comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto per la generalità dei tributi locali dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali è fissato al 31 dicembre dell'esercizio precedente, come previsto dall'art. 151 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere del Revisore dei Conti rilasciato iai sensi dell'art. 239 del d.lgs. 267/2000;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio competente;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000, e dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione -

#### **DELIBERA**

1) di approvare per l'anno 2020 ai fini dell'imposta municipale IMU, per le motivazioni esposte in premesse e che qui si intendono interamente richiamate, le seguenti aliquote e detrazione::

**a) Abitazione principale** – fabbricati adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7, con applicazione detrazione di €. 200,00 : **aliquota 0,6 %**

**b) fabbricati appartenenti alle categorie catastali A** (escluso A/1, A/8 e A/9 e A/10) e relative pertinenze, riconosciute tali solo nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 concesse in **comodato gratuito** ai genitori o figli a condizione che risiedano anagraficamente nell'alloggio : **aliquota 0,55 %**; condizione necessaria per usufruire dell'aliquota ridotta per i comodati d'uso gratuito è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte del proprietario o del comodatario di un'apposita comunicazione attestante i dati catastali dell'alloggio e i requisiti di parentela entro il 31/12 dell'anno di riferimento. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota ridotta, il soggetto passivo deve presentare apposita comunicazione di cessazione;

**c) aree edificabili - aliquota 0,76 %**

**d) fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/1 negozi (negozi e botteghe) : aliquota 0,76 %**

**e) fabbricati appartenenti alla categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni): aliquota 0,76 %**

**d) fabbricati appartenenti alla categoria catastale C/3 (laboratori per arti e mestieri): aliquota 0,90 %**

**f) tutti gli altri immobili – aliquota 0,99 %**

(si ricorda che per gli immobili appartenenti alla categoria catastale D, ad eccezione degli immobili di categoria catastale D/10 che sono esenti da IMU, l'imposta è dovuta nella misura del 0,76% a favore dello Stato e nella misura dello 0,23% a favore del Comune)

2) di dare atto che, tenuto conto dell' azzeramento delle aliquote TASI per l'anno 2020, come risultante dalla deliberazione di approvazione delle aliquote TASI adottata in questa stessa seduta, il vincolo imposto dal comma 677 dell'art. 1 della Legge 147/2013 risulta rispettato (vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille);

3) di dare atto che il gettito ordinario IMU stimato per l'anno 2020 ammonta a €. 2.395.000;

4) di allegare il parere del revisore dei conti rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000; (allegato 1)

5) di provvedere, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 all' invio telematico al ministero dell'economia e delle finanze della presente deliberazione mediante l'inserimento nel «Portale del federalismo fiscale»;

6) di dichiarare il presente atto con successiva votazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA**

CON VOTI:

FAVOREVOLI:N.11

ASTENUTI N 4 (la Minoranza)

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE, INOLTRE,**

CON VOTI:

FAVOREVOLI:N.11

ASTENUTI N 4 (la Minoranza)

ESPRESSI PER ALZATA DI MANO

#### **dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.**

*Si dà atto che degli interventi di cui si fa menzione nel presente verbale, è stata effettuata fonoriproduzione su supporto digitale in formato mp3 custodita agli atti dell'ufficio di segreteria comunale in apposito cd e su cartella dedicata del server comunale, così come sono stati registrati tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione costituisce il separato verbale di seduta che sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale verrà pubblicato all'Albo Pretorio e conservato agli atti a documentazione della seduta e a disposizione dei consiglieri e degli aventi titolo.*

Letto e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

Andreani Nuria

Sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art. 24  
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Dott. Giuseppe Liberto

Sottoscritto con firma digitale ai  
sensi dell'art. 24  
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.